



COMUNE DI AIDOMAGGIORE PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Parrocchia 6 - C.A.P.09070 - ☎0785/57723 - ☐57860 aidomaggiore @ tiscali.it

AVVISO

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO CON LA CURA FAMILIARE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA "ORE PREZIOSE" ANNO EDUCATIVO 2009-2010

Il Responsabile del servizio amministrativo, rende noto che in data 26/04/2010 nel BURAS ed in data 27/04/2010 presso il sito web della Regione Autonoma della Sardegna è stato pubblicato l'avviso pubblico per l'erogazione di contributi per l'acquisto di servizi alla prima infanzia "ore preziose" anno educativo 2009/2010. Tutti i soggetti interessati possono presentare istanza di contributo utilizzando la modulistica allegata a tale avviso e disponibile presso l'ufficio protocollo del Comune.

Considerato che per la presentazione delle domande, che dovranno essere inoltrate esclusivamente al Comune, sono previste due scadenze, la prima entro il **31 maggio 2010** e la seconda entro il **31 luglio 2010**, si consiglia di inoltrare l'istanza, completa della documentazione necessaria, entro il 31 maggio 2010.

FINALITÀ E OGGETTO

Il presente avviso riguarda la presentazione, da parte dei cittadini aventi diritto delle istanze aventi per oggetto la richiesta di erogazione di incentivi a genitori lavoratori, volti a favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

Gli incentivi consistono in contributi per l'acquisizione di servizi socio-educativi alla prima infanzia presso servizi e strutture autorizzate ai sensi della normativa vigente, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2009 e il 31 luglio 2010 (anno educativo 2009-2010).

DESTINATARI

I destinatari del contributo sono le lavoratrici e i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni alla data della presentazione della domanda di contributo:

- a) siano residenti nel Comune di Aidomaggiore;
- b) siano titolari di regolare contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, fulltime, part-time) documentata da attestazione di svolgimento di attività lavorativa (dimostrabile con ultima busta paga, anche con importi nascosti, o con certificazione del datore di lavoro),
- c) siano titolari di regolare contratto di lavoro parasubordinato (lavoro a progetto, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro occasionale, ecc.) documentata da attestazione di svolgimento di attività lavorativa (dimostrabile con ultima busta paga, anche con importi nascosti, o con certificazione del datore di lavoro);
- d) esercitino un'attività di lavoro autonomo attestata dall'iscrizione al registro camerale o ad un albo professionale o dall'attribuzione della partita Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate ;
- e) abbiano uno o più figli di età compresa fra i 3 e i 36 mesi al momento della fruizione del servizio per il quale è richiesto il contributo. A titolo esemplificativo significa che deve trattarsi di bambini che alla data del 1° settembre 2009 abbiano compiuto il terzo mese di età (nati entro il 1° giugno 2009 compreso) e non abbiano ancora compiuto il 37° mese di

età (nati a partire dal 2 agosto 2006 compreso). In caso di nascita dopo il 1° giugno, l'età va calcolata con lo stesso sistema prima descritto tendendo conto non del 1° settembre ma della data di iscrizione prevista (esempio: un bambino nato il 4 luglio 2009 potrà usufruire del contributo a partire dal 4 ottobre 2009).

DESTINATARI PRIORITARI

Qualora le richieste eccedessero i fondi disponibili, il contributo sarà erogato prioritariamente ai destinatari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) nel nucleo familiare siano presenti persone con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 o, in caso di portatore di handicap non facente parte del nucleo familiare, che l'assistenza al portatore di handicap grave sia prestata con continuità e in via esclusiva dal dichiarante o dal coniuge (documentare opportunamente);

b) in presenza di famiglia monoparentale il contributo verrà erogato per ciascun minore di età compresa fra i 3 e i 36 mesi. Per minore appartenente a famiglia monoparentale si intendono i seguenti casi:

b.1) figlio riconosciuto da un solo genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore);

b.2) figlio orfano di un genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore);

b.3) casi di separazione giudiziale e/o divorzio nel cui dispositivo di sentenza sia prevista la limitazione della potestà genitoriale di uno dei genitori oppure nel caso in cui la "responsabilità genitoriale" non sia di fatto esercitata da uno dei genitori (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);

b.4) famiglie nelle quali uno dei genitori sia residente o domiciliato per lavoro all'estero (da documentare);

b.5) separazioni di fatto (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della "responsabilità genitoriale" e quindi l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);

b.6) figlio riconosciuto da entrambi i genitori non conviventi e non coniugati (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della "responsabilità genitoriale" e quindi l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);

b.7) casi diversi dai precedenti nei quali sia presente un provvedimento del tribunale limitativo della potestà genitoriale di uno dei genitori;

b.8) altre situazioni particolari non previste dal presente elenco ma ascrivibili al concetto di monoparentalità che l'amministrazione comunale si riserva di valutare caso per caso, con onere del richiedente di dimostrarle, mediante certificazione di atto notorio e suscettibili degli opportuni controlli.

Non è considerata monoparentale la famiglia nella quale i genitori, pur essendo regolarmente sposati, abbiano due diverse residenze.

Neanche lo stato di divorzio o separazione o lo stato di genitori non coniugati e non conviventi sono condizioni per il riconoscimento dello stato di monoparentalità a meno che non si attesti mediante compilazione di atto notorio che uno dei due genitori di fatto non esercita alcuna responsabilità genitoriale (es. non vede il bambino, non frequenta l'abitazione del bambino, non ha un rapporto continuativo di cura con il bambino ecc.).

Inoltre se il bambino riconosciuto da un solo genitore o orfano di un genitore convive in un nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore esistente, non può essere considerato nucleo monoparentale;

- c) nel nucleo familiare sono presenti minori in affidamento;
- d) se il minore interessato dal contributo è stato adottato.

Attribuzione del punteggio di ammissibilità

Tutti i destinatari, sono ammessi al contributo se viene loro assegnato un punteggio non inferiore a 3 (tre) punti. Tale punteggio minimo deve essere raggiunto obbligatoriamente con il successivo punto b.1. L'attribuzione del punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

a) SITUAZIONE FAMILIARE

- a.1) per ogni ulteriore minore a carico, oltre il bambino interessato, di età da 0 a 10 anni; **3**
- a.2) per ogni minore a carico di età dai 11 ai 14 anni; **1**
- a.3) madre del minore interessato in stato di gravidanza (allegare certificato); **2**

b) SITUAZIONE LAVORATIVA

b.1 Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa

(condizione indispensabile per poter presentare la domanda) 3

SITUAZIONE LAVORATIVA PARTICOLARE (punteggio aggiuntivo a quello b.1)

- b.1.1 lavoro comprensivo di fascia oraria notturna **2**
- b.1.2 pendolarità oltre 10 e fino a 40 km (solo andata) **1**
- b.1.3 pendolarità oltre 40 km (solo andata) **2**
- b.1.4 lavoro fuori sede (lavoratori che sistematicamente svolgono la propria attività fuori sede e rientrano a casa il fine settimana, quindicinalmente o con frequenza superiore) **3**

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA DELLE DOMANDE DEI DESTINATARI

Il contributo assegnato al singolo destinatario, con un reddito familiare annuo calcolato con metodo ISEE uguale o inferiore a euro 35.000,00, è stabilito in euro **200,00** mensili per ciascun minore. Nessun contributo è previsto in caso di reddito familiare annuo calcolato con metodo ISEE superiore a euro 35.000,00. Si veda al riguardo la seguente tabella :

Soglia ISEE 2008 del nucleo familiare

ISEE minore o uguale a € 35.000,00

ISEE maggiore di € 35.000,00

Contributo mensile per minore

€ 200,00

nessun contributo

Il reddito familiare annuo deve essere calcolato col metodo ISEE riferito all'anno 2008, deve essere certificato da un C.A.F. autorizzato e la relativa documentazione deve essere allegata alla domanda.

Il contributo è concesso ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto ii) del Reg. 1081/2006: se ammissibile, la somma sarà erogata forfetariamente senza necessità di documentarne la spesa ma con l'obbligo di comprovare la realizzazione dell'operazione attraverso la presentazione di certificati di iscrizione e di regolare frequenza presso le strutture/servizi per l'infanzia. Per regolare frequenza si intende la frequenza della struttura/servizio dell'infanzia per almeno 15 giorni al mese.

Una volta verificata l'ammissibilità, gli eventuali requisiti di priorità e l'attribuzione del punteggio, l'Amministrazione comunale predispone la graduatoria finale delle domande.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione presentata.

Il mancato invio della documentazione integrativa richiesta, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione comunale, comporterà l'esclusione della domanda.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI DESTINATARI

I destinatari devono presentare le domande di contributo presso il Comune di Aidomaggiore, a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso della Regione sul BURAS ed entro il 31 luglio 2010. Le domande riguarderanno la fruizione dei servizi per la prima infanzia nel periodo compreso tra il 1° settembre 2009 e il 31 luglio 2010 (anno educativo 2009/2010).

La domanda di contributo, può essere presentata indipendentemente da uno dei genitori, se entrambi lavoratori. Nel caso in cui in un nucleo familiare ci sia un solo genitore lavoratore, la domanda deve essere presentata da quest'ultimo. Non saranno considerate ammissibili le domande presentate da destinatari non lavoratori.

In presenza di destinatari con più minori a carico di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, andrà presentata una domanda distinta per ogni minore. Non saranno considerate ammissibili le domande cumulative per più minori.

Il destinatario deve presentare la domanda di contributo utilizzando l'apposito formulario allegato al presente avviso (Allegato 1); la domanda deve essere corredata dalla documentazione sottoelencata:

a) **(obbligatorio per tutti) Verifica del requisito ISEE:** certificazione del reddito familiare annuo, con attestazione ISEE, rilasciata da un Centro di assistenza fiscale competente, relativa all'anno 2008 o successiva come specificato nel presente avviso;

b) **(obbligatorio per tutti) Verifica del requisito di rapporto di lavoro:** per i lavoratori subordinati o parasubordinati: ultima busta paga, anche con importi nascosti; o certificazione del datore di lavoro; per i lavoratori autonomi: attestazione di iscrizione al registro camerale o ad un albo professionale o attestazione di attribuzione della partita Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate

c) **(obbligatorio per tutti) Verifica della realizzazione dell'operazione:** certificati di iscrizione e di frequenza delle strutture/servizi per l'infanzia: documentazione comprovante l'effettiva e regolare frequenza del bambino durante il periodo di riferimento indicato rilasciati dalla struttura frequentata (vedi facsimile allegato);

d) certificazione ASL ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 delle persone interessata in caso di destinatari prioritari di cui alla lettera a) art 5 del presente avviso;

e) certificazione di atto notorio nei casi previsti dalla lettera b) art. 5 del presente avviso (b.3; b.5; b.6);

f) adeguata documentazione comprovante la situazione in cui uno dei genitori sia residente o domiciliato per lavoro all'estero (anche autocertificazione) di cui al punto b.4 art. 5 del presente avviso;

g) adeguata documentazione comprovante le situazioni di cui al punto b.8 art. 5 del presente avviso;

h) adeguata documentazione comprovante l'affido (anche autocertificazione) di cui al punto c) art. 5 del presente avviso;

i) adeguata documentazione comprovante l'adozione (anche autocertificazione) di cui al punto d) art. 5 del presente avviso;

j) certificato medico comprovante lo stato di gravidanza della madre di cui al punto a.3 dell'art. 6 del presente avviso;

k) adeguata certificazione (anche autocertificazione) comprovante la situazione lavorativa particolare di cui ai punti b.1.1-b.1.5 dell'art. 6 del presente avviso;

l) altra documentazione ritenuta utile dal destinatario o specificatamente richiesta dall'Amministrazione comunale necessaria a verificare i requisiti previsti dal presente avviso.

STRUTTURE E SERVIZI PER L'INFANZIA AMMISSIBILI

I contributi sono assegnati per la frequenza presso le seguenti tipologie di strutture/servizi individuati dal DPGR n. 4 del 2008 (Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/2005) e disposizioni successive (Deliberazioni n. 62/24 del 14.11.2008 e n. 28/11 del 19.6.2009):

- a) nidi d'infanzia (art. 21 del Regolamento di attuazione);
- b) micronidi (art. 22 del Regolamento di attuazione);
- c) sezioni sperimentali (art. 23 del Regolamento di attuazione);
- d) sezioni primavera
- e) a titolo sperimentale i contributi saranno assegnati anche per la frequenza di servizi educativi in contesto domiciliare (mamma accogliente ed educatore familiare di cui all'art. 24 del citato Regolamento e citate disposizioni successive), purché risultino autorizzati dalle Amministrazioni comunali. Non sono ammessi a contributo i destinatari che si avvalgono di baby sitter private.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.P.R. 196/2008, il contributo non è cumulabile con altre misure di sostegno comunitario o nazionale.

COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL DESTINATARIO

L'Amministrazione comunale provvederà a comunicare l'ammissione o la non ammissione a contributo ai singoli destinatari entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione regionale di ammissione/non ammissione a contributo. In caso di non ammissione a contributo verrà specificata la motivazione.

In caso di ammissione a contributo l'erogazione avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione regionale di ammissione a contributo e dietro presentazione da parte del destinatario ammesso, al Comune, della documentazione comprovante la frequenza del servizio/struttura. Il contributo erogato a ciascun destinatario non potrà in alcun modo essere erogato in misura superiore all'importo approvato dalla Regione per quel destinatario.

OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

I destinatari che hanno usufruito del contributo, in virtù degli obblighi derivanti dall'ammissione a finanziamento del Fondo Sociale Europeo, potranno essere chiamati a fornire, all'amministrazione comunale e/o regionale, informazioni/dati/opinioni sull'efficacia dell'intervento.

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei soggetti di cui il Comune entra in possesso, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 196/2003.

La versione integrale del bando regionale, compresa di allegati, è pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna (<http://www.regione.sardegna.it>) e sul sito ufficiale del Comune di Aidomaggiore, (<http://www.comune.aidomaggiore.com>).

Aidomaggiore, 05.05.2010

Il Responsabile del Servizio
Giovanna Fadda